



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI:

NEGOZI E ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO, ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali;

Visto l'art. 8, comma 1, della Legge 25/07/1991, n. 287, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, determina l'orario minimo e massimo dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114;

Vista la L.R. n. 15/2000;

Viste le precedenti Ordinanze nn.89 del 01/10/1981 e 88 del 01/10/1981;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori;

Ritenuto di dover adeguare ed integrare la disciplina degli orari di negozi e altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, alla legislazione nel frattempo intervenuta;

Valutata l'opportunità di adeguare le norme sui cartelli orari per contemperare le esigenze di snellezza e libera determinazione con il superiore interesse dell'utenza a essere adeguatamente informata;

DISPONE

di sostituire le ordinanze sopra citate con il seguente testo:



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

CAPO 1 COMMERCIO IN SEDE FISSA

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Capo 1 si applica: agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, alle cooperative, agli artigiani, agli industriali con attività di vendita al pubblico, ai produttori agricoli che effettuano in locali o aree private, annesse o meno al fondo di coltura o allevamento, la vendita al pubblico dei propri prodotti, alle mostre ed esposizioni (ad eccezione di quelle rientranti nella sfera di applicazione del R.D.L. 29/01/1934 n. 454, convertito nella Legge 05/07/1934 n. 1607 “Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni”, della Legge Regionale della Lombardia 29/04/1980 n. 45 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche” e della Legge 02/04/1950 n. 328 “Modifica dell’attuale disciplina delle mostre d’arte” e alle agenzie di vendita all’asta (nei termini previsti dalla circolare del Ministero degli Interni n. 10.12332 – 12000.15 – 8 del 06/01/1952).

ART. 2 – ATTIVITA’ ESCLUSE

Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Capo 1 le rivendite di generi di monopolio.

ART. 3 – ORARIO GIORNALIERO

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 1 possono articolare l’orario giornaliero di apertura entro i seguenti limiti:
 - apertura non prima delle ore 7
 - chiusura non oltre le ore 22
2. Nel rispetto di tali limiti l’operatore commerciale può liberamente determinare l’orario di effettiva apertura non superando comunque complessivamente **13 ore giornaliere**, prevedendo o meno un periodo di chiusura in corrispondenza della parte centrale della giornata.

ART. 4 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale e festiva. E’ altresì consentita la chiusura infrasettimanale facoltativa di un’ulteriore mezza giornata. Quest’ultima sarà determinata liberamente in un giorno della settimana dal titolare dell’esercizio commerciale.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

2. Quando ricorrono due giornate festive consecutive, gli esercizi di vendita di generi alimentari, inclusi i supermercati a prevalenza alimentare, possono rimanere aperti fino alle ore 13 della prima giornata festiva. Tale facoltà è estesa alla seconda giornata festiva, qualora le festività consecutive siano più di due.
3. Negli esercizi commerciali in cui sia svolta, oltre alla vendita di merci, anche somministrazione, dovranno essere osservati gli orari previsti dalla presente ordinanza, per quella fra le due attività precedenti ritenuta prevalente.
4. In ogni caso è vietato un orario differenziato.
5. Le attività miste soggette in parte ad autorizzazione comunale ed in parte a licenze di P.S. o a licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale devono sospendere la vendita di tali articoli.

ART. 5 - ATTIVITA' PARTICOLARI DI VENDITA

1. Le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le suddette attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche possono derogare agli obblighi di chiusura domenicale e festiva disposta dal precedente art. 4 e determinare liberamente l'orario di apertura.
2. Gli esercizi di vendita abbinati a impianti per la distribuzione automatica di carburanti per autotrazione possono osservare l'orario di apertura dell'impianto di distribuzione, anche in deroga a quanto previsto agli art. 3 e 4.
3. Le attività di vendita svolte nelle farmacie, limitatamente ai prodotti inclusi nella "tabella per i titolari di farmacie", di cui all'allegato 9 del D.M. 04/08/1988, N. 375, possono osservare l'orario di apertura della farmacia, anche in deroga a quanto previsto agli art. 3 e 4.

ART. 6 - CARTELLO INDICATORE

1. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre al pubblico un cartello ben visibile all'esterno indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, nonché il giorno della eventuale chiusura infrasettimanale.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

2. Il cartello orario è redatto dall'esercente.
3. Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari di vendita in vigore e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale devono essere preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - DEROGHE

Nel mese di Dicembre è sospeso l'obbligo della chiusura nelle giornate di domenica e festive.

Con provvedimento da adottarsi da parte dell'Amministrazione Comunale entro il mese di febbraio di ciascun anno verrà stabilito il calendario e le modalità delle deroghe generali alla chiusura .

In occasioni particolari legate ad eventi, manifestazioni, sagre, fiere su aree pubbliche, feste, purché autorizzate dall'Amministrazione Comunale, è comunque consentita la deroga alla chiusura festiva limitatamente all'orario di dette manifestazioni e alle zone interessate, fatte salve diverse disposizioni espresse da parte dell'Amministrazione Comunale previa rinuncia a una delle deroghe speciali di cui al comma precedente.

In ogni caso ciascun esercizio non potrà effettuare più di 8 aperture domenicali e festive ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

CAPO 2 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 8 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La disciplina del presente Capo 2 si applica ai mercati e alle attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio.
2. L'orario di vendita nelle fiere, fiere-mercato e sagre a cadenza annuale, riservate agli operatori del commercio su aree pubbliche, è stabilito nel regolamento di ciascuna manifestazione.

ART. 9 - ORARIO DEI MERCATI

Il mercato settimanale del venerdì si svolge dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Entro le ore 14.00 l'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro e rifiuti.

ART. 10 - ORARIO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CHE SI SVOLGONO FUORI DAI MERCATI

Le attività di commercio su aree pubbliche esercitate fuori dal mercato settimanale possono svolgersi entro i limiti temporali di cui all'art. 9 comma 1 lettera b) della L.R. 15/2000, ossia dalle ore 5.00 alle ore 24.00.

Le rivendite di fiori operanti nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri seguono gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

ART. 11 - LIMITAZIONI NELLE GIORNATE DOMENICALI – FESTIVE E VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi, salvo quanto diversamente disposto nel presente atto, non si effettuano mercati ed è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante. Tale divieto non opera nelle giornate festive in cui è consentita l'apertura dei negozi.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli esercizi del commercio su aree pubbliche specializzati:

- nella somministrazione di alimenti e bevande
- nella vendita di bandiere, striscioni, sciarpe, manifesti, ombrelli e articoli simili recanti i colori e gli emblemi delle società sportive, in concomitanza con manifestazioni sportive.

E' vietato il commercio itinerante nell'area circostante al mercato settimanale fino ad una distanza di 500 metri.

Per motivi viabilistici, di ordine pubblico o di compatibilità col contesto urbano potrà essere interdetta tale forma di commercio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

CAPO 3

PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Capo 3 si applicano agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25/8/1991, n. 287, ad esclusione di quelli indicati all'art. 3, comma 6, della medesima legge.

ART. 13 - CHIUSURA SETTIMANALE

I pubblici esercizi possono effettuare un turno di chiusura in un giorno a scelta della settimana. I titolari degli esercizi che intendono avvalersi di tale facoltà ne danno comunicazione al Comune.

ART. 14 - FASCIA ORARIA FACOLTATIVA MASSIMA

La fascia oraria di apertura massima degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, distinti secondo la tipologia indicata all'articolo 5 della Legge 25/8/1991, n. 287 è stabilita come segue:

1. **esercizi di tipo a)** – ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari):

dalle ore 9.00 alle ore 2.00 del giorno seguente.

2. **esercizi di tipo b)** – somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) ed **esercizi di tipo d)** ovvero esercizi nei quali è autorizzata la somministrazione di tutti i generi già indicati per il tipo b) ad eccezione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

dalle ore 5.00 alle ore 2.00 del giorno seguente.

ART. 15 - FASCIA ORARIA DI APERTURA OBBLIGATORIA

1. All'interno delle fasce orarie facoltative l'esercente ha l'obbligo di indicare, definendone l'inizio e la fine:
 - per la tipologia A: minimo 6 (sei) ore di apertura
 - per le tipologie B e D: minimo 8 (otto) ore di apertura



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

2. Gli esercizi muniti di autorizzazione per entrambe le tipologie devono attenersi alle prescrizioni imposte per l'attività prevalente svolta, la quale dovrà essere esplicitamente comunicata per iscritto al Comune.
3. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

ART. 16 - COMUNICAZIONE DELL'ORARIO

1. Gli esercenti devono comunicare per iscritto al Comune le fasce orarie di apertura dell'esercizio.
2. Saranno considerate nulle le comunicazioni che non rispettino i limiti minimi temporali indicati e quanto disciplinato nel presente provvedimento.

ART. 17 - FACOLTA' DI MODIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Autorità Comunale ha facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dell'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

ART. 18 - CARTELLO INDICATORE

1. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello indicate l'orario di apertura prescelto, ovvero quello stabilito dal Sindaco, nonché l'eventuale giorno di chiusura settimanale.
2. Il cartello orario è redatto dall'esercente.
3. Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari in vigore devono essere preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - DEROGHE RELATIVE ALL'ORARIO DI CHIUSURA

L'orario di chiusura può essere protratto:

- sino alle ore 6.00 del giorno successivo, in occasione del tradizionale veglione del sabato Grasso del Carnevale Ambrosiano;
- sino alle ore 4.00 del giorno successivo, in occasione della vigilia del Santo Natale (24 dicembre);
- sino alle ore 6.00 del giorno successivo, in occasione della festa di fine anno (31 dicembre)
 - a) sino alle ore 3.00 limitatamente alle serate in cui viene svolto effettivo intrattenimento dal vivo per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione e previa descrizione delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.

ART. 20 - ATTIVITA' PARTICOLARI

1. L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:
 - giochi leciti (carte-biliardi-bocce, ecc.):
dalle ore 10.00 alle ore 24.00, tali giochi sono comunque sempre vietati ai minori di 18 anni;
 - giochi elettronici (flipper-videogiochi, ecc.):
dalle ore 10.00 alle ore 24.00, tali giochi sono comunque sempre vietati ai minori di 14 anni;
 - giochi di società (monopoli-risiko-giochi leciti da tavolo, ecc.):
devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.
2. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati all'interno dei centri commerciali hanno facoltà di osservare l'orario ed il turno di chiusura previsto per le strutture commerciali in cui si trovano.
3. I punti stagionali di commercio su aree pubbliche per la vendita e somministrazione di cocomeri e poponi possono operare nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre osservando i seguenti orari:
apertura non prima delle ore 8.00 e chiusura non oltre le ore 1.00 del giorno successivo, con facoltà di una interruzione giornaliera di n. 2 ore consecutive. Gli stessi sono esentati dall'obbligo di osservare la chiusura settimanale per turno.
4. Le attività di somministrazione esercitate su area pubblica devono rispettare le disposizioni previste dal presente provvedimento per gli esercizi di tipo b) e d).

ART. 21 - DEROGA ALL'EVENTUALE TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE

I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare il turno di chiusura settimanale, ai sensi del precedente art. 15, potranno derogare in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

CAPO 4

ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI

ART. 22 - ORARI DELL'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Per i locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali l'attività comunque prevalente è quella di spettacolo rispetto a quella di somministrazione (pubblici esercizi di tipologia "C"):

a) Locali adibiti a trattenimenti danzanti (sale da ballo, discoteche):

FASCIA OBBLIGATORIA

apertura 21.00 chiusura 24.00

FASCIA FACOLTATIVA

apertura 12.00 chiusura 3.00

FASCIA IN DEROGA

E' consentita la chiusura alle ore 4.00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e che abbiano posto in essere i seguenti adempimenti:

- a) autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14/11/1997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 punto 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;
- b) nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata e uscita dei clienti del locale;
- c) descrizione delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

b) locali che svolgono attività di pubblico spettacolo con possibilità di trattenimenti danzanti:

FASCIA OBBLIGATORIA

apertura 21.00 chiusura 24.00

FASCIA FACOLTATIVA

apertura 12.00 chiusura 3.00

FASCIA IN DEROGA

E' consentita la chiusura alle ore 4.00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione e che abbiano posto in essere i seguenti adempimenti:

- a) autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14/11/1997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 punto 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;
- b) nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata e uscita dei clienti del locale;
- c) descrizione delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.

c) Night clubs: locali con apertura serale/notturna nei quali si svolgono numeri di arte viaria, solitamente su semplice pedana, e si svolgono trattenimenti danzanti in piste da ballo di modeste dimensioni.

FASCIA OBBLIGATORIA

apertura 21.00 chiusura 24.00

FASCIA FACOLTATIVA massima

apertura 21.00 chiusura 4.00



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

ART. 23 – ORARI DELL'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA PRESSO TIPOLOGIE DIVERSE DI LOCALI

Le attività di trattenimento e svago svolte presso locali di tipo diverso da quelli di cui all'articolo precedente sono disciplinate come segue:

1. Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, trattenimenti danzanti) all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc. – esclusi con tipologia C):

inizio trattenimenti h. 21.00 termine h. 1.00

2. Locali in cui sono presenti apparecchi televisivi (se sintonizzati su programmi musicali), radio, mangianastri, giradischi, compact disc, elettrogrammofoni a gettone (jukebox), video jukebox e altri apparecchi similari:

orario di funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 1.00

3. Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, feste danzanti) svolta presso esercizi alberghieri:

inizio trattenimenti h. 21.00 termine h. 2.00

4. Cinema, teatri, arene estive, saloni destinati alla rappresentazione di spettacoli di arte varia e concerti:

termine ultimo spettacolo h. 1.30

E' prevista la possibilità di derogare a tali orari per occasioni e/o esigenze particolari, previa autorizzazione del Sindaco.

5. Manifestazioni temporanee che si svolgono all'aperto o all'interno di locali che abbiano ottenuto il parere favorevole, qualora previsto, dalla Commissione Comunale di Vigilanza:

termine spettacoli h. 1.00

6. Scuole di ballo amatoriali:

termine attività h. 24.00

7. Le attività di trattenimento e diffusione musicale di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogate fino alle ore 2.00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione e che abbiano posto in essere delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.

ART. 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'orario di chiusura dei locali di spettacolo e di conclusione dell'attività di trattenimento e diffusione di musica all'interno di pubblici esercizi è prorogato sino alle ore 6.00 del giorno successivo in occasione del veglione di sabato grasso del Carnevale Ambrosiano e in occasione della festa di fine anno.

E' sempre salva la possibilità per l'Autorità Comunale di determinare gli orari di singoli pubblici esercizi o della generalità degli stessi in relazione a particolari circostanze ed esigenze.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

CAPO 5

ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO E DONNA, ESTETISTA

ART. 25 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Capo 5 si applica agli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e donna, estetisti, centri di abbronzatura, centri di dimagrimento ed altre tipologie estetiche previste nel relativo regolamento comunale.

ART. 26 - ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di cui al precedente articolo possono articolare l'orario giornaliero entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 7.00
- chiusura non oltre le ore 23.00

Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura non superando le **13 ore giornaliere**.

ART. 27 - CHIUSURA SETTIMANALE

Gli esercizi di barbiere e parrucchieri uomo e donna dovranno osservare la chiusura obbligatoria della domenica, oltre ad un giorno di riposo facoltativo scelto a discrezione dell'operatore.

Gli esercizi di estetica, centri di abbronzatura, centri di dimagrimento ed altre tipologie estetiche previste nel relativo regolamento comunale dovranno osservare un giorno di riposo settimanale obbligatorio e potranno usufruire di un ulteriore giorno facoltativo entrambi scelti a discrezione dell'operatore.

ART. 28 - CARTELLO INDICATORE

1. L'operatore è tenuto a rendere noto al pubblico con un cartello ben visibile dall'esterno l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio, nonché le giornate di chiusura settimanale.
2. Il cartello orario è redatto dall'esercente.
3. Eventuali modifiche degli orari in vigore e delle giornate di chiusura a scelta devono essere preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

ART. 29 - CHIUSURA OBBLIGATORIA

Durante le seguenti festività dovrà essere mantenuta la chiusura totale dell'esercizio:

1 gennaio Capodanno
Festa dell'Angelo
25 Aprile Anniversario Liberazione
1 Maggio Festa del Lavoro
2 Giugno Festa della Repubblica
15 Agosto Assunzione di S.M. Vergine
1 Novembre Festa di Tutti i Santi
25 Dicembre Santo Natale
26 Dicembre Santo Stefano

ART. 30 - DEROGHE ALLA CHIUSURA

In occasione di sagre, fiere, feste e nel periodo che precede il Natale gli esercizi in oggetto possono fruire della facoltà all'apertura, determinata con apposito provvedimento per gli esercizi di commercio in sede fissa.



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Ufficio Commercio

CAPO 6

NORME FINALI

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il giorno della pubblicazione.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

Potrà essere utilizzato il vecchio cartello orario rilasciato dall'Amministrazione, ove il titolare non intenda modificare i periodi d'apertura.

ART. 32 - SANZIONI

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizio.

ART. 33 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni sindacali in materia.

IL SINDACO
Bruno Dozio